

Regione Abruzzo – Legge Regionale 4 agosto 2005, n. 2

Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accREDITAMENTO di soggetti eroganti servizi alla persona

BURA n. 3 del 14 gennaio 2005

Art. 12. Organismo tecnico di vigilanza su servizi e strutture

1. Ciascuna Provincia, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 3, istituisce, secondo le modalità e i termini stabiliti con atto di organizzazione della Giunta regionale, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Organismo tecnico.
2. All'Organismo di cui al precedente comma 1 sono attribuite competenze in materia di verifica degli standard per servizi e strutture socio-assistenziali, socio-sanitari e socioeducativi, disciplinati dalla presente legge, ai fini della formulazione del parere per il rilascio, da parte dei comuni, dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO e ai fini del controllo sul mantenimento dello status di soggetto autorizzato e accREDITATO, nonché ai fini della loro classificazione.
3. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Organismo tecnico, ove necessario, può richiedere la collaborazione dei rispettivi Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende U.S.L. della Regione, comunque competenti in materia sanitaria.